

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione e relazione degli amministratori

di **Sandro Cerato**

L'operazione di fusione societaria è regolata dagli [articoli 2501 e seguenti del codice civile](#), in cui sono contenute le regole civilistiche sottostanti all'operazione stessa, che deve essere proposta all'assemblea dei soci da parte dell'organo amministrativo. In linea generale, è possibile scomporre l'operazione in quattro fasi:

- **fase progettuale**, di competenza del CDA, composta dalla predisposizione del progetto di fusione con i relativi allegati (relazione degli amministratori, relazione degli esperti, situazione patrimoniale, ecc.);
- **fase deliberativa**, di competenza dell'assemblea dei soci, che si sostanzia in una modifica dello statuto da deliberare in sede straordinaria;
- **fase oppositiva**, a favore dei creditori che si ritengono danneggiati a seguito dell'operazione di fusione;
- **fase costitutiva**, a seguito della quale la fusione ha effetto, che avviene con l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro imprese.

Nell'ambito dei diversi documenti funzionali all'operazione vi è la **relazione degli amministratori**, di cui all'[articolo 2501-quinques cod. civ.](#), che costituisce un **documento fondamentale per la fusione**, poiché dalla lettura dello stesso i soci possono comprendere diversi elementi: economici (vantaggi aggregativi, penetrazione nuovi mercati, sinergie, ecc.), giuridici, nonché i **criteri per la determinazione del rapporto di cambio**, tenendo conto che nel progetto di fusione **il rapporto di cambio** è solo indicato, ragion per cui per capire come si è arrivati alla sua determinazione è necessario consultare la relazione degli amministratori.

È opportuno evidenziare la **possibilità di evitare la relazione degli amministratori in presenza del consenso unanime di tutti i soci**. La rinuncia, va indicata già nel progetto di fusione (e confermata nella delibera) e si giustifica proprio in quanto documento volto alla tutela dei soci e, quindi, da questi rinunciabile.

Come anticipato, la relazione degli amministratori svolge una funzione fondamentale anche in relazione alla **determinazione del rapporto di cambio**, con riferimento al quale è opportuno evidenziare quanto segue:

- tale rapporto si basa sul **valore effettivo della società**, e quindi su bilanci redatti appositamente evidenziando plusvalori latenti, avviamento ecc., anche se si tratta di documenti interni;
- **competete all'organo amministrativo valutare il concambio** (è chiaro che vi sarà

l'assistenza di consulenti), potendo tener conto anche di elementi esterni se influenti nella valutazione;

- poiché, come si dirà in seguito, la **relazione degli esperti deve esprimere una valutazione di congruità sul rapporto di cambio** determinato dagli amministratori, in presenza di un parere negativo è possibile comunque procedere alla fusione purché vi sia il consenso unanime dei soci. Tale possibilità si giustifica per due motivi: la relazione degli esperti è posta a tutela dei soci, e la stessa può essere omessa ex [articolo 2501-sexies, comma 8](#).

In merito a questo ultimo aspetto, è opportuno sottolineare che **la relazione degli esperti è sempre rinunciabile, salvo quella di stima** ex [articolo 2343](#) (o ex [articolo 2465](#) per le S.r.l.) quale documento a tutela dei terzi, in presenza di una **società di persone che partecipa alla fusione** e delle seguenti condizioni (cfr. Massima Triveneto settembre 2004):

- **la società risultante dalla fusione è una società di capitali neo-costituita;**
- **la società incorporante** è una società già esistente che a seguito della fusione **incrementa il patrimonio netto.**

È evidente che in questi due casi si determinano le stesse conseguenze del conferimento d'azienda, per il quale è richiesta la stima in quanto la S.n.c. si "trasforma" in società di capitali.

Infine, sulla questione che il **capitale sociale post fusione** non possa essere inferiore alla sommatoria dei capitali sociali delle società fuse (massima L.E. 8 del Consiglio Notarile Triveneto), è opportuno comprendere la motivazione sottostante: **la fusione non può essere motivo per riduzioni di capitale** che eviterebbero l'applicazione delle rigide regole previste dall'[articolo 2445 cod. civ.](#)

La circostanza che il nuovo **capitale sociale post fusione sia inferiore alla somma dei preesistenti** si può realizzare, come scritto nella citata Massima: sempre nella fusione propria, qualunque sia l'entità del capitale della nuova società, mentre nella fusione per incorporazione l'incorporante può non aumentare il capitale sociale a seguito dell'accoglimento dei valori dell'incorporata, ma non può ridurre il suo capitale preesistente.



OneDay Master
LA FUSIONE E LA SCISSIONE DI SOCIETÀ O ENTI DIVERSI
Scopri le sedi in programmazione >